



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Oggetto: Procedure di emergenza, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 8909067AA8), Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8908916E0B), Cagliari – Milano Linate e viceversa (CIG 8909218745), Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 89091585C2), Olbia – Milano Linate e viceversa (CIG 8909332559) e Olbia – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8909285E8D) per il periodo dal 15 ottobre 2021 fino al 14 maggio 2022. Provvedimento di Esclusione del Vettore VOLOTEA.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 recante “*Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali*” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31, concernente “*Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione*” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 6 luglio 2020 N.P. 2919/65 con il quale sono state conferite alla dott.ssa Delfina Spiga le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1008/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità;
- VISTA la Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), recante “*Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio-Oneri di servizio pubblico (OSP)*”;
- VISTO l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

- VISTA la legge n. 296 del 29 dicembre 2006, art.1, commi 837 e 840, con la quale le funzioni relative alla continuità territoriale sono state trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e specificatamente l'art 18, lettera a), che esclude dall'applicazione del Codice degli appalti le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTA la legge regionale 13 aprile 2010, n. 10 recante "Misure per lo sviluppo del trasporto aereo";
- VISTO il Protocollo d'Intesa del 7 settembre 2010 che ha stabilito i rispettivi compiti di Regione Sardegna, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC in materia di continuità territoriale aerea;
- CONSIDERATO che l'esercizio del servizio aereo di linea sulle rotte onerate sopracitate è attualmente svolto dalla compagnia aerea Alitalia SAI Spa in amministrazione straordinaria ai sensi di atti convenzionali, la cui scadenza è stata prorogata, da ultimo, fino al 28.10.2021, secondo le prescrizioni contenute nel DM n° 61 del 21 febbraio 2013, e s.m.i. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- CONSIDERATO che il 15 ottobre 2021 Alitalia in amministrazione straordinaria, come comunicato con nota del 30 agosto 2021 (Prot. Dir.Gen. Trasporti n° 12700 del 31 agosto 2021), cesserà le attività di volo e i servizi aerei di linea onerati da/per la Sardegna risulteranno scoperti con gravi conseguenze sulla connettività con la Penisola e ripercussioni per la mobilità dei passeggeri, soprattutto residenti;
- CONSIDERATO pertanto, che, a seguito della cessazione delle attività di volo di Alitalia e nelle more della definizione del nuovo regime di oneri di servizio pubblico, è indispensabile assicurare, senza soluzione di continuità, servizi aerei onerati che garantiscano voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte sopracitate;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n° 357 del 14 settembre 2021, che ha sottoposto a nuovi oneri di servizio pubblico per il "*periodo emergenziale dal 15 ottobre 2021 al 14 maggio 2022*" le rotte Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

- VISTE** le proprie Determinazioni rep nn° 479, 480, 477, 478, 475 e 476 del 22/09/2021, con le quali la Regione ha provveduto ad indire, per ciascuna rotta, una procedura di emergenza ai sensi dell'art.16, paragrafo 12 del Regolamento CE n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01) al fine di selezionare un vettore aereo che assuma gli oneri di servizio pubblico rispettivamente sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo dal 15 ottobre fino al 14 maggio 2022, alle condizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n° 357 del 14.09.2021;
- VISTE** le proprie note con le quali, in data 22.09.2021, sono stati invitati, rispettivamente, i vettori Ryanair DAC, Easy Jet Airline Company Limited (Plc), Volotea S.L., Blue Air Aviation S.A., Vueling Airlines S.A., Danish Air Transport A/S, Blue Panorama Spa, Neos Spa, ITA Spa, Air Malta, Wizz Air, a presentare la propria offerta per svolgere i sopracitati servizi aerei di linea, sulle rotte su indicate per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022, così come individuato nell'Allegato tecnico al suindicato DM n° 357 del 14.09.2021;
- VISTA** la propria Determinazione rep. n.492 del 27.09.2021 con cui è stato costituito il seggio di gara di gara per lo svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica della regolarità dei plichi e della relativa documentazione amministrativa e delle offerte economiche;
- VISTE** le proprie Determinazioni rep nn° 493, 496, 495, 494, 498 e 497 del 27.09.2021, con le quali si è provveduto a integrare le predette determinazioni di indizione della procedura di emergenza, con l'estensione al vettore Tayaran Jet dell'invito a manifestare la volontà irrevocabile di svolgere il servizio aereo di linea, così come individuato nell'Allegato tecnico al DM n. 357 del 14.09.2021, su ciascuna delle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa, Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022, al fine di individuare la proposta più conveniente per l'Amministrazione regionale;
- VISTE** le note con le quali la Regione, in data 27.09.2021, ha invitato il vettore Tayaran Jet a presentare la propria offerta per svolgere i sopracitati servizi aerei di linea, sulle rotte sopra



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

indicate per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022, così come individuato nell'Allegato tecnico al suindicato DM n° 357 del 14.09.2021;

RICORDATO che:

gli importi massimi delle compensazioni finanziarie assunte come base d'asta per l'affidamento dei servizi di trasporto aereo in questione, per il periodo emergenziale, ammontano a:

- euro 3.159.794,47 al netto dell'IVA (pari a euro 3.475.773,92 IVA compresa) per la rotta Alghero – Milano Linate e viceversa;
- euro 5.781.205,08 al netto dell'IVA (pari a euro 6.359.325,59 IVA compresa) per la rotta Alghero – Roma Fiumicino e viceversa;
- euro 7.089.006,19 al netto dell'IVA (pari a euro 7.797.906,81 IVA compresa) per la rotta Cagliari – Milano Linate e viceversa;
- euro 8.661.249,45 al netto dell'IVA (pari a euro 9.527.374,40 IVA compresa) per la rotta Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa;
- euro 3.507.970,55 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 3.858.767,61 IVA compresa) per la rotta Olbia – Milano Linate e viceversa;
- euro 4.856.637,66 al netto dell'IVA di legge (pari a euro 5.342.301,43 IVA compresa) per la rotta Olbia – Roma Fiumicino e viceversa;

il criterio di selezione dei vettori per l'affidamento dei servizi di cui trattasi è quello dell'offerta più bassa;

il termine ultimo per la presentazione delle offerte delle procedure di gara in oggetto è stato fissato per le ore 13:00 del 29 settembre 2021;

DATO ATTO che, entro il predetto termine di scadenza, sono pervenute, per ciascuna delle 6 rotte, le offerte dei vettori Volotea S.L. e ITA S.p.A. per un numero pari a 12 offerte complessive;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

CONSIDERATO che il seggio di gara, costituito con la predetta determinazione rep.n.492/2021, riunitosi in data 29.09.2021, alle ore 15.30, in seduta pubblica, ha provveduto all'apertura dei plichi e alla verifica della regolarità dei medesimi e della relativa documentazione amministrativa e delle offerte economiche;

CONSIDERATO che, attesa l'incompletezza della documentazione presentata dal vettore VOLOTEA S.L., come risulta dal verbale della seduta pubblica svoltasi in data 29.09.2021, qui integralmente richiamato, si è ritenuto necessario effettuare i relativi approfondimenti, in seduta riservata, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle offerte presentate dal medesimo Vettore;

DATO ATTO che il seggio di gara, per le ragioni su menzionate, ha proseguito e completato le attività di verifica in data 30.09.2021, in seduta riservata, il cui verbale n°2 qui si intende integralmente richiamato, accertando che tutte le offerte presentate dal vettore VOLOTEA S.L., rese in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, risultavano carenti del documento di identità del legale rappresentante, come previsto dall'art. 2 (Partecipazione) della lettera d'invito che recita testualmente *"Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui sopra, il candidato attesta la sua posizione con dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto notorio in conformità agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, facendo esplicito richiamo alle sanzioni penali previste all'art. 76 del sopra citato decreto, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci; dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del vettore concorrente o da persona dal medesimo delegata a rappresentare la società, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario"*;

ACCERTATO peraltro, che il predetto documento non era presente in alcuno dei plichi presentati da VOLOTEA S.L., né a corredo della domanda di partecipazione né dell'offerta economica proposte per ciascuna singola rotta;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 38, comma 3° del D.P.R. 445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

gestori o esercenti di pubblici servizi devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore e che, pertanto, le dichiarazioni prive di tale documento in allegato devono intendersi come non rese;

- VISTO in proposito, l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa secondo cui *“l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione”* (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4959 del 20.08.2018);
- VISTO l'ulteriore orientamento secondo cui *“l'allegazione al testo dell'istanza di un valido documento di identità, ben lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi, nella previsione ex art. 38, comma III, del DPR 445/2000, quale elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso d'imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, sicchè tal istanza, solo se formata a norma degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000, diviene un documento con lo stesso valore giuridico di un “atto di notorietà” e, quindi, la mancata allegazione del documento di identità rende del tutto nulle ed inefficaci le dichiarazioni sostitutive allegare alla domanda di partecipazione (non sanabili in alcun caso e certo non con le regole del soccorso istruttorio in materia di appalti) le quali devono considerarsi come del tutto omesse, ossia in violazione di legge e del bando”* (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2481 del 16.04.2019).
- VISTA da ultimo, la recente sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia Trieste sez. I n° 228 del 06.07.2020 secondo cui *“l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore, prescritta dal comma III dell'art. 38 del DPR 445/2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – autenticità legale alla sottoscrizione apposta in calce alla domanda e giuridica esistenza. Si*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

tratta pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della sottoscrizione dell'istanza, un collegamento tra l'istanza ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità dell'istante, l'imputabilità al soggetto che sottoscrive. Pertanto, l'assenza della copia fotostatica del documento di identità non determina una mera incompletezza, idonea a far scattare il potere di soccorso della stazione appaltante tramite la richiesta di integrazioni o chiarimenti sul suo contenuto bensì la sua giuridica inesistenza".

DATO ATTO inoltre, dell'ulteriore consolidato orientamento giurisprudenziale che si pone come logico corollario al precedente assunto, in forza del quale nel caso in cui l'offerta non sia corredata del documento di identità *"...in ossequio al principio della par condicio e della parità di trattamento tra le imprese partecipanti, l'impresa deve essere esclusa per mancanza della prescritta dichiarazione"* (TAR Campania, sez. VI, n. 4348 del 12.08.2019);

RITENUTO che il menzionato art. 38 del DPR 445/2000 costituisce norma imperativa e inderogabile che ha valenza eterointegrativa delle prescrizioni della lettera di invito, tanto più in considerazione del fatto che la stessa lettera di invito richiama, espressamente, l'obbligo sancito dalla medesima al punto 2, disponendo, come sopra ricordato, l'allegazione della fotocopia di un documento di identità del firmatario in corso di validità alle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;

RITENUTO, pertanto, di non procedere con il soccorso istruttorio nei confronti di VOLOTEA S.L. per le predette motivazioni e di dover effettuare i controlli e le verifiche di regolarità nei confronti del solo Vettore ITA S.p.A.;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale N. 7/14 del 26.02.2020;

ACCERTATA in relazione all'oggetto del presente provvedimento, la non sussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli articoli 14 e 15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.1.2014 e che non si



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;

RITENUTO pertanto, per quanto sopra rappresentato, di dover escludere il vettore VOLOTEA per carenza dei requisiti di partecipazione, come previsti dalla lettera di invito.

DETERMINA

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, nell'ambito della procedura di emergenza, ai sensi dell'art. 16, comma 12 del Regolamento (CE) n.1008/2008 e del paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), per l'affidamento dei servizi pubblici essenziali di trasporto aereo in regime di continuità territoriale per il periodo ricompreso dal 15.10.2021 fino al 14.05.2022 sulle rotte Alghero – Milano Linate e viceversa (CIG 8909067AA8), Alghero – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8908916E0B), Cagliari – Milano Linate e viceversa (CIG 8909218745), Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 89091585C2), Olbia – Milano Linate e viceversa (CIG 8909332559), Olbia – Roma Fiumicino e viceversa (CIG 8909285E8D), il vettore VOLOTEA S.L. è escluso dalla procedura in parola.

Art. 2) Le verifiche e i controlli propedeutici all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico aereo saranno espletati nei confronti del vettore ITA S.p.A.

La presente Determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 21 della L.R n. 31/98, all'Assessore Regionale dei Trasporti ed al Direttore Generale di questo Assessorato secondo le modalità prescritte dalla nota prot. n.1758 del 29.02.2012 della medesima Direzione Generale.

Il Direttore del Servizio

Delfina Spiga
F.to digitalmente

